

Reggio Emilia 18 ottobre 2017

AI CREDITORI DELLA
ARTONI TRASPORTI SPA
IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA

Comunicato 11 - Oggetto: Operatività dell'articolo 7 *ter* Decreto Legislativo n. 285/2006

Alcuni creditori hanno chiesto qual è la posizione di questa amministrazione straordinaria in merito all'operatività dell'articolo 7 *ter* Decreto Legislativo n. 285/2006 nell'ipotesi in cui, come nel caso della Artoni Trasporti S.p.A in amministrazione straordinaria (Artoni Trasporti SpA in AS), una società non sia *in bonis*, bensì sottoposta a procedura concorsuale; di seguito al fine di agevolare il lavoro preparatorio delle domande di ammissione si fornisce l'opinione personale di questo commissario straordinario.

- 1) L'articolo 7 *ter* Decreto Legislativo n. 285/2006, come noto, attribuisce al subvettore un'azione diretta nei confronti del committente, stabilendo un regime di responsabilità solidale tra committente e vettore contrattuale per il pagamento dei compensi spettanti al subvettore che ha concretamente svolto l'attività di trasporto;
- 2) in applicazione di tale norma, dunque, potrebbe accadere che i subvettori incaricati da Artoni Trasporti. di effettuare il trasporto in loro vece, invece di insinuarsi al passivo e ricevere di quanto loro dovuto in moneta concorsuale, agiscano direttamente nei confronti del committente. Siffatto meccanismo, tuttavia, produrrebbe un duplice effetto pregiudizievole per la procedura:

- (i) da un lato, l'alterazione della *par condicio creditorum*, dal momento che un creditore chirografario si vedrebbe così soddisfatto a discapito di un creditore privilegiato che, sprovvisto di un'azione equivalente a quella di cui alla norma in questione, avesse proposto domanda di insinuazione al passivo;
- (ii) dall'altro, inciderebbe direttamente sulla consistenza della massa attiva. Infatti, i committenti che si vedono arrivare le richieste da parte dei subvettori ecciperanno la compensazione degli importi versati con quelli dovuti ad Artoni Trasporti S.p.A., provvedendo a versa così solo l'eventuale differenza attiva.
- 3) per quanto qui di interesse, si osserva come una recente Giurisprudenza di Merito ha disposto che tale norma non troverebbe applicazione nel caso di servizio di collettame per conto di una pluralità di committenti, quando vi sia una situazione economica critica del Trasportatore, con conseguente difficoltà dello stesso a far fronte ai propri obblighi nei confronti dei subvettori della cui collaborazione si avvale;
- 4) il Tribunale di Torino, difatti, con Sentenza n. 5766/2015 ha statuito che: *“la disposizione di cui al citato art. 7 ter – che, peraltro, non costituisce un dogma intoccabile ma è dichiarata espressamente derogabile sulla base di “accordi volontari di settore” – debba trovare applicazione solo fra soggetti in bonis. Quando, invece, come nel caso, interviene una procedura fallimentare, debbono trovare applicazione le norme speciali dettate dalla L.F., il cui principio fondamentale è quello della par condicio creditorum. Seguendo una diversa opzione interpretativa, infatti, CHN [il committente, n.d.r.] dovrebbe pagare Stedy [il subvettore, n.d.r.] e quest'ultima si vedrebbe di fatto riconoscere integralmente il suo credito verso il Fallimento S.A.D.A. [il vettore, n.d.r.]: il tutto con alterazione della consistenza della massa attiva fallimentare (che non acquisirebbe le somme in questione da CHN) ed evidente alterazione del principio della par condicio a favore di un solo creditore (Stedy)”* ;
- 5) pare di tutta evidenza come il caso trattato dal Tribunale di Torino, sebbene riguardante una società di trasporti sottoposta a fallimento, sia analogo alla situazione in cui verte Artoni Trasporti S.p.A. in

A.S., la quale è soggetta a continue richieste di chiarimento da parte dei propri committenti destinatari di solleciti di pagamento non solo da parte della Società, ma anche dei vari subvettori;

Alla luce di tutto quanto sopra, lo scrivente commissario straordinario ritiene condivisibile la tesi sostenuta dal Tribunale di Torino nella richiamata pronuncia, non solo in quanto portante evidenti effetti positivi sulla massa attiva (dal momento che i crediti di più ingente valore sono nei confronti dei committenti), ma anche in quanto, da un punto di vista prettamente giuridico, il ragionamento appare condivisibile.

Il Commissario Straordinario

(Dott. FRANCO MAURIZIO LAGRO)



